

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 17/02/2011;

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.05.2011;

In vigore dal 9/06/2011 a seguito di Deliberazione Giunta Comunale n. 61 del 9/06/2011

Proposta di modifica Consiglio Comunale dicembre 2022



COMUNE DI RONCO BRIANTINO (MB)

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I - NORME PRELIMINARI	4
Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Competenze.....	4
Art. 3 - Responsabilità.....	4
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	4
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	4
CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.....	5
Art. 6 - Dichiarazione di morte	5
Art. 7 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane.....	5
Art. 8 - Depositi di osservazione e obitorio.....	5
Art. 9 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento	5
Art. 10 - Autopsie e trattamenti conservativi.....	6
CAPO III - FERETRI.....	6
Art. 11 - Deposizione del cadavere nel feretro.....	6
Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri	6
Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	6
Art. 14 - Fornitura gratuita di feretri.....	7
Art. 15 - Piastrina di riconoscimento.....	7
TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE.....	8
CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI	8
Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso	8
Art. 17 - Gestione del servizio.....	8
Art. 18 - Trasporti	8
Art. 19 - Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali	8
Art. 20 - Norme generali per i trasporti.....	8
Art. 21 - Riti religiosi	9
Art. 22 - Appartenenti a culti acattolici	9
Art. 23 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	9
Art. 24 - Trasporto in luogo diverso dal Cimitero	9
Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti.....	9
Art. 26 - Sosta auto funebri di passaggio.....	10
TITOLO III - CIMITERI	10
CAPO I - CIMITERI	10
Art. 27 - Elenco dei cimiteri.....	10
Art. 28 - Disposizioni generali – vigilanza.....	10
Art. 29 - Reparti del Cimitero	10
Art. 30 - Reparti speciali.....	10
Art. 31 - Ammissione nel Cimitero	11
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE	11
Art. 32 - Disposizioni generali.....	11
Art. 33 - Piano regolatore cimiteriale.....	11
CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	12
Art. 34 – Tumulazione.....	12
Art. 35 - Caratteristiche dei loculi	12
Art. 36 - Aggiunta di cassetine o urne.....	12
Art. 37 - Deposito provvisorio.....	12
CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	13
Art. 38 - Esumazioni, estumulazioni: divieti	13
Art. 39 - Processi verbali	13
Art. 40 - Cautele per l'esecuzione dei lavori.....	13
Art. 41 - Esumazioni ordinarie.....	13
Art. 42 - Rifiuti cimiteriali.....	14
Art. 43 - Oggetti da recuperare.....	14
Art. 44 - Disponibilità dei materiali.....	14
Art. 45 - Esumazioni straordinarie.....	14
Art. 46 - Estumulazioni ordinarie	15

Art. 47 - Estumulazioni straordinarie	15
Art. 48 - Pagamento tariffe per estumulazioni	15
CAPO V – CREMAZIONE	15
Art. 49 - Servizio pubblico di cremazione	15
Art. 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	16
Art. 51 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri.....	16
Art. 52 - Trasporto delle urne cinerarie.....	17
CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO.....	17
Art. 53 - Orario	17
Art. 54 - Disciplina dell'ingresso.....	17
Art. 55 - Divieti speciali.....	18
Art. 56 - Manifestazioni.....	18
Art. 57 - Lavori nel Cimitero.....	18
Art. 58 - Reclami del pubblico	19
CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE	19
DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE	19
Art. 59 - Monumenti per le sepolture decennali (campo comune: campo 1 aree da n. 47 a n. 80 e campo 4 aree da n. 37 a n. 53 e da n. 58 a n. 70).....	19
Art. 60 - Lastre per loculi, ossari e cinerari.....	19
Art. 61 - Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie	19
Art. 62 - Monumenti per sepolture ipogee (aree cassoni singoli o doppi).....	19
Art. 63 – Monumenti per sepolture ipogee in tomba di famiglia (campo 5 aree da n. 16 a n. 27)	20
Art. 64 - Costruzione di cappelle.....	20
Art. 65 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi e obbligo di manutenzione	21
Art. 66 - Epigrafi.....	21
Art. 67 - Giardini e addobbi floreali.....	22
CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA.....	22
Art. 68 -Tipi di illuminazione	22
Art. 69 - Servizio di illuminazione elettrica.....	22
CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO	22
Art. 70 - Personale addetto al Cimitero	22
Art. 71 - Doveri generali del personale addetto al Cimitero	22
TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI	23
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	23
Art. 72 - Inumazioni in campo Comune	23
Art. 73 - Tumulazioni (in loculi e aree a terra doppie o singole, tombe di famiglia, ecc...).....	23
Art. 74 – Concessione cimiteriale e modalità di concessione	23
Art. 75 - Durata delle concessioni	24
Art. 76 - Concessione di aree per Enti Morali e Comunità non aventi scopo di lucro	25
Art. 77 - Uso delle sepolture in tomba di famiglia o cappella	25
Art. 78 - Rinnovo della concessione.....	25
Art. 79 - Mancata richiesta di rinnovo.....	25
Art. 80 - Concessioni con titolarità plurima	26
Art. 81 - Successione nella concessione	26
Art. 82 - Doveri generali dei concessionari.....	26
CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.....	26
Art. 83 - Scadenza	26
Art. 84 - Rinuncia.....	26
Art. 85 - Revoca.....	27
Art. 86 - Decadenza.....	27
Art. 87 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza	27
Art. 88 - Estinzione per soppressione del Cimitero.....	27
Art. 89 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni.....	27
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	28
CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE.....	28
Art. 90 -Assegnazione di sepoltura a Sacerdoti e Suore	28
Art. 91 - Sanzioni.....	28
CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI.....	28
Art. 92 - Rinvio ad altre norme	28
Art. 93 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse.....	28

<i>Art. 94 - Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione</i>	<i>28</i>
<i>Art. 95 - Entrata in vigore.....</i>	<i>28</i>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - NORME PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali, quelli sulla destinazione e trattamento dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

2. Spettano al funzionario responsabile dei servizi cimiteriali tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo Statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del Comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal libro IV, titolo IX del codice civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati come tali dalla legge.

2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione del cadavere;
- b) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate;
- c) l'uso delle celle frigorifere comunali, ove esistenti;
- d) la deposizione delle ossa in ossario Comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario Comune;
- f) il feretro per i cadaveri di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

CAPO II - DICHIARAZIONE DI MORTE E OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 6 - Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre ventiquattro ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti.
4. La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di stato civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, Residenze Sanitarie Assistite, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Art. 7 - Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco tramite il funzionario dei servizi cimiteriali che, a sua volta, ne deve dare tempestiva comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda sanitaria locale. Inoltre l'Azienda sanitaria locale deve provvedere per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati alla autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

Art. 8 - Depositi di osservazione e obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il Cimitero deve essere dotato.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salme o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

Art. 9 - Autorizzazione alla chiusura del feretro e permesso di seppellimento

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dalla autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte la norme stabilite dal Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile N. 396 del 3 novembre 2000 e dal presente Regolamento.
2. Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina, per i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane nonché per le parti anatomiche riconoscibili si fa riferimento all'art. 11 del Regolamento Regionale N. 6/2004.

4. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

Art. 10 - Autopsie e trattamenti conservativi

1. I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco e vengono eseguiti dopo il periodo di osservazione sotto il controllo del competente servizio della ASL.

CAPO III - FERETRI

Art. 11 - Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 13.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio della ASL detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato, in relazione alle previste modalità di gestione del servizio in applicazione dell'art. 36 del Regolamento Regionale N. 6/2004.

Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con le caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285;

b) per tumulazione:

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'articolo 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285;

e) cremazione:

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, la sostituzione del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. In ogni caso i feretri di cadaveri provenienti da altri comuni o estumulati possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni riportate dal comma 1, lettera a).

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 14 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 13 lettera a) e lettera e) per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Funzionario responsabile dei servizi sociali.

3. Nel caso di disinteresse da parte dei familiari, il Comune provvede ad anticipare le spese necessarie a garantire una decorosa sepoltura, riservandosi la facoltà di rivalersi nei confronti dei parenti fino al terzo grado di parentela, per il recupero delle spese sostenute.

Art. 15 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II - SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE

CAPO I - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 16 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, N. 773, comprende di regola: il prelievo della salma o cadavere dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Se il cadavere non si trova nella propria abitazione i familiari possono chiedere che il funerale inizi dalla porta della casa di abitazione, previo trasferimento del cadavere fino alla casa stessa poco prima dell'ora fissata per il funerale. Il cadavere deve restare in ogni caso nel carro funebre.
4. Nessuna altra sosta, salvo i casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
5. Il Sindaco, con propria ordinanza, individua i quartieri e le parrocchie nelle quali, per evitare intralcio alla viabilità, non è consentito accompagnare con corteo funebre il cadavere dalla abitazione del defunto al tempio.
6. Il competente servizio della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto dei cadaveri, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 17 - Gestione del servizio

1. Il servizio è svolto da ditte individuali, società e altre persone giuridiche in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 32 del regolamento regionale 9/11/2004 N. 6, il cui incarico rimane a cura spese dei parenti del defunto.

Art. 18 - Trasporti

1. La pratica per il trasporto funebre non è soggetta al pagamento di alcuna tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale.

Art. 19 - Orario dei trasporti - Fissazione dell'orario dei funerali

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
2. L'Ufficio Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno quindici minuti prima dell'ora fissata.

Art. 20 - Norme generali per i trasporti

1. Le corone devono essere sistemate sugli appositi sostegni qualora gli automezzi ne siano provvisti. È sempre ammesso porre sul feretro un cofano di fiori e/o cuscinetto con le insegne religiose del defunto o altre decorazioni (civili, militari, ecc...).

2. Per i trasporti fuori dal Comune non è consentita la sistemazione dei fiori all'esterno dell'auto funebre.

Art. 21 - Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'articolo 8 della Costituzione, devono essere richiesti direttamente dai familiari ed intervengono all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali previste dal presente regolamento.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o negli altri luoghi dedicati al culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Art. 22 - Appartenenti a culti acattolici

1. Il trasporto di salme di persone appartenenti a culti acattolici può essere fatto, su richiesta degli interessati e con l'osservanza di tutte le disposizioni di carattere generale, con auto funebri normali, private dei simboli non corrispondenti alla religione del defunto.

Art. 23 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadavere in Cimitero di altro Comune è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai sindaci dei comuni intermedi, quando in essi si debbano tributare onoranze funebri.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'articolo 13, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del D.P.R. 285/1990.

6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 24 - Trasporto in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di cadaveri per la sepoltura nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 102 del D.P.R. 285/1990.

2. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 9, comma 7 lettera c, della legge regionale N. 22 del 18 novembre 2003.

Art. 25 - Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile su domanda degli interessati.

2. Il trasporto di cadaveri, resti ossei o ceneri da o per Stato estero, sono autorizzati dall'Ufficiale di Stato Civile.

3. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

4. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale come autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6, del Regolamento Regionale N. 6/2004.

Art. 26 - Sosta auto funebri di passaggio

1. Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Settore Polizia Locale.

TITOLO III - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 27 - Elenco dei cimiteri

Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, N. 1265, e degli articoli 3 e seguenti del Regolamento Regionale N. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero di Via Bonfanti.

Art. 28 - Disposizioni generali – vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero sono di competenza del Sindaco.
3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Art. 29 - Reparti del Cimitero

1. Il Cimitero è suddiviso nei seguenti reparti, specificamente individuati dal piano regolatore cimiteriale di cui all'articolo 33:

- a) campi comuni: per adulti, per bambini; per nati morti; per parti anatomiche riconoscibili (campo 1 aree da n. 47 a n. 80 e campo 4 aree da n. 37 a n. 53 e da n. 58 a n. 70);
- b) reparti destinati a loculi ad ossari e a nicchie cinerarie (LOC3nord, LOC3sud, LOC4sud, LOC1est, LOC2est, LOCnuovi1, LOCnuovi2, LOCnuovi3., OSS1est, CINERARI);
- c) aree destinate alla costruzione di monumenti funebri per sepolture singole o doppie a terra (campo 2, campo 3, campo 6, campo 7, campo 8, campo 9);
- d) aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia da 4 a 9 posti (campo 5 aree da n. 16 a n. 26);
- e) aree destinate alla costruzione di cappelle per 12 o più posti (CAPPELLE);
- f) ossario Comune (OC);
- g) cinerario Comune, laddove esistente;
- h) area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, laddove esistente;
- i) loculi destinati alla sepoltura di Sacerdoti e Suore, LOCpreti.

Art. 30 - Reparti speciali

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere nuovi reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese per le opere necessarie per tali reparti e la corresponsione del canone per la concessione in uso dell'area secondo la tariffa vigente sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Le parti anatomiche, di norma, vengono cremate; in alternativa ne è consentita la inumazione in apposito reparto speciale, ove presente.

4. In via eccezionale possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, altri reparti speciali da destinare al seppellimento delle salme ed alla conservazione di resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a comunità religiose, o a ordini di religiosi che hanno svolto la loro opera a vantaggio della comunità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 31 - Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte tutte le salme, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione come meglio esplicitato nel capitolo relativo alle concessioni cimiteriali.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone titolari del diritto di sepolcro in una sepoltura in concessione.

3. Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 30,

salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nei reparti comuni.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 32 - Disposizioni generali

1. Le caratteristiche del suolo per i campi comuni per l'inumazione decennale, l'ampiezza dei campi, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285.

2. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che:

a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;

b) vengano evitate dispersioni di ossa;

c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285 e dal successivo articolo 33.

4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, provvede il Sindaco con propria ordinanza a fornire le indicazioni di cui alla comma 3.

Art. 33 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Consiglio Comunale adotta un Piano Regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno venti anni. Tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 6 mesi per necessità di carattere tecnico-organizzativo.

2. Tale Piano è adottato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale N. 6/2004.

3. Il Piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL (Azienda Sanitaria Locale) e dell'ARPA (Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente).

4. La documentazione del Piano cimiteriale, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale N. 6/2004.

CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Art. 34 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dal concessionario di aree.
2. Nella tumulazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio esterno libero per il diretto accesso ai singoli feretri in modo che non si debbano manomettere i loculi soprastanti o quelli vicini, o, se trattasi di tombe sotterranee, i viali e i vialetti del Cimitero. La larghezza del vestibolo deve consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e l'operatività al personale addetto.

Art. 35 - Caratteristiche dei loculi

1. Per la struttura del loculo e dei requisiti generali si fa riferimento all'allegato 2 al Regolamento Regionale 6/2004.

Art. 36 - Aggiunta di cassetine o urne

1. Sono consentite aggiunte di cassetine-ossario o urne cinerarie, sia per i loculi che per i posti a terra con tumulo, fino al raggiungimento della capienza massima della sepoltura.
2. Le eventuali cassetine ossario o urne cinerarie potranno essere collocate di norma all'interno dei loculi, prima della tumulazione del feretro o al momento della tumulazione del feretro. Si potrà provvedere a collocare cassetta-ossario o urna cineraria in presenza di feretro precedentemente tumulato, solo previo parere ASL favorevole.

Art. 37 - Deposito provvisorio

1. A richiesta degli interessati il feretro è provvisoriamente deposto in un loculo dell'apposito reparto individuato nei loculi n. 140, 145, 150, 155 e 160 del campo LOC4sud, previo pagamento del canone, stabilito dalla Giunta Comunale.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che intendono richiedere o hanno ottenuto l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una sepoltura a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per collocarvi i feretri destinati alla cremazione, qualora il forno crematorio di destino dichiari la momentanea impossibilità a ricevere la salma.
3. La durata del deposito provvisorio non potrà superare i 18 mesi.
4. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. Il canone relativo al primo trimestre viene riscosso in via anticipata al momento della richiesta. I canoni per i trimestri successivi vengono riscossi all'atto della domanda di estumulazione straordinaria per la traslazione del cadavere nella sepoltura privata o per il trasporto al forno crematorio.
6. Scaduto il termine di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia richiesto la estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune, ponendo in capo ai parenti le spese relative ai servizi edili cimiteriali di estumulazione ed inumazione.
7. E' consentita, con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 38 - Esumazioni, estumulazioni: divieti

1. E' vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, prima che siano trascorsi 10 anni, quando trattasi di sepolture con inumazione e trascorso il periodo di concessione per quelle a tumulazione.
2. E' vietata l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile incaricato dall'ASL abbia dichiarato che essa possa essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il personale incaricato presso il Cimitero è tenuto a denunciare, all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco, chiunque esegua sui cadaveri operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 39 - Processi verbali

1 Per ogni operazione di esumazione o di estumulazione straordinaria o ordinaria, nei casi in cui i parenti hanno chiesto di raccogliere le ossa per dare loro una tumulazione privata, deve essere redatto un processo verbale in duplice copia, di cui una viene trattenuta dal custode del Cimitero e l'altra conservata in Comune. Nel processo verbale vengono precisati le generalità del defunto, la data ed il luogo di inumazione o di tumulazione, le operazioni eseguite, le prescrizioni stabilite dal Responsabile incaricato ASL e la nuova sepoltura alla quale il feretro o la cassetina con le ossa sono stati destinati.

Art. 40 - Cautele per l'esecuzione dei lavori

1. Tutte le persone che direttamente e manualmente operano nell'ambito cimiteriale durante i lavori dovranno osservare i Dispositivi di Prevenzione Individuale a norma del D.L.vo N. 81/2008.
2. I lavori edili per consentire l'estumulazione e la tumulazione di feretri e/o resti, potranno essere effettuati:
 - a. a mezzo di scavo, ove possibile, previa verifica tecnica e previo accordo con i familiari, a cura di Impresa incaricata dall'AC e a spese dei parenti;
 - b. tramite lo smontaggio del monumento esistente sulla tomba a cura e spese dei parenti.

Art. 41 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione nelle fosse dei campi comuni. Le ossa che si rivengono in occasione delle esumazioni ordinarie vengono diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che i parenti non facciano domanda al Funzionario competente di raccogliere in altra sepoltura nel Cimitero. In tal caso le ossa devono essere raccolte in cassetine di zinco, come previsto dall'art. 36 del DPR 285/1990, che i parenti del defunto devono fornire in occasione delle operazioni di esumazione di che trattasi.
2. Delle operazioni di esumazione ordinaria, allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, sul sito internet e all'ingresso del Cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al deposito in ossario comune.
3. I resti ossei possono essere inseriti in cassetine nei loculi o nei cassoni posati nelle sepolture a terra, a sensi di quanto previsto dall'art. 36.
4. È consentita la cremazione dei resti mortali risultanti dopo il periodo di inumazione decennale.
5. Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, lo stesso può essere prolungato per il periodo determinato dal Ministero della Sanità.

6. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di utilizzo dei campi e delle file occupate per le precedenti inumazioni. E' consentito ai familiari presenziare a dette esumazioni.

Art. 42 - Rifiuti cimiteriali

1. L'Ufficio Ecologia è competente in merito alla procedura di stoccaggio, trasporto, smaltimento presso impianti di termodistruzione dei rifiuti cimiteriali trattati.

Art. 43 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale incaricato presso il Cimitero e al Funzionario competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto dal personale incaricato presso il Cimitero processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Stato Civile.

3. In mancanza di qualsiasi richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni sono depositati presso il Comune che li terrà in custodia, a disposizione degli aventi diritto, per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Per il personale incaricato delle operazioni in oggetto costituisce grave fatto, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato.

Art. 44 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali, gli ornamenti e le opere installate su ogni tipo di sepoltura, anche a carattere privato, al momento delle esumazioni o alla scadenza o decadenza delle concessioni, qualora non reclamati dai familiari, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica,. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

2. Su richiesta del concessionario o dei suoi eredi il Funzionario competente può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura all'interno del Cimitero, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

3. Eventuali cippi, che risultino riutilizzabili, rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni e possono essere assegnati gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

4. Le fotografie che erano collocate sulla sepoltura vengono restituite alla famiglia qualora i parenti presenzino alle operazioni di esumazione e/o estumulazione o a condizione che ne sia fatta richiesta con congruo anticipo rispetto alla data di esumazione o estumulazione.

Art. 45 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie si effettuano, prima della scadenza del termine, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, N. 285, e cioè da ottobre ad aprile, salvi i casi disposti dall'autorità giudiziaria. È consentito ai familiari di presenziare ai lavori di esumazione.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.

4. Quando è accertato che si tratti di cadavere di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il competente servizio dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del Cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 46 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza del periodo di concessione.

2. Delle operazioni di estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, è data preventiva pubblicità dal Comune, con pubbliche affissioni all'albo pretorio, sul sito internet e all'ingresso del Cimitero, per almeno 90 giorni, degli elenchi delle sepolture in scadenza. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al deposito in ossario comune.

3. Le esumazioni ordinarie sono eseguite alla presenza del personale del Cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 47 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie si effettuano, prima della scadenza del termine, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per trasporto in altra sepoltura o per cremazione.

2. Le estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale del Cimitero. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

3. Le estumulazioni straordinarie, per trasporto in altra sepoltura, non possono essere effettuate prima di due anni dal decesso e resta inteso che, salvo diversa specifica nella relativa Concessione cimiteriale, la sepoltura rientra nella disponibilità del Comune e per il periodo residuo di durata della concessione non è previsto alcun rimborso. La presenza della A.S.L. può essere richiesta dal comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 48 - Pagamento tariffe per estumulazioni

1. Per le estumulazioni di salme richieste da privati ed autorizzate dal Sindaco, gli interessati devono versare, al Comune e all'ASL, le cifre stabilite e previste dagli organi competenti. Per il Comune la competenza è della Giunta Comunale.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 49 - Servizio pubblico di cremazione

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di norma dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 50 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 30 marzo 2001 N. 130 è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso, questo inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 51 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, della data di nascita e di quella di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel Cimitero in apposito cinerario, salvo disposizioni previste all'art. 36.

4. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile a seguito di presentazione di una dichiarazione del familiare stesso, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della legge N. 130/2001, individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi. Tale affidamento viene disposto dall'Ufficiale di Stato Civile.

5. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- b) il luogo di conservazione;
- c) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- d) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Il luogo di conservazione è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, destinato unicamente a questo scopo rispondente ai seguenti requisiti:

- a) deve essere al coperto in luogo decoroso ed ancorato ad una parete;
- b) deve avere dimensioni minime m. 0,40 x m. 0,40 x m. 0,40;
- c) deve essere di materiale resistente e non biodegradabile.

8. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c) e d) della legge 30/03/2001 N. 130.

9. La dispersione in area cimiteriale avviene, laddove esistente, nell'apposita area denominata "Giardino delle Rimembranze".

10. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono deposte nel cinerario Comune, ove esistente, o nell'ossario Comune.

11. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 N. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo dall'Ufficio di Stato Civile.

13. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 52 - Trasporto delle urne cinerarie

1. Fermo restando l'autorizzazione del Sindaco di cui agli artt. 24, 27, 28 e 29 del DPR 285/1990, il trasporto delle urne contenenti i residui delle cremazioni non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni della competente ASL nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 53 - Orario

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario.

3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Art. 54 - Disciplina dell'ingresso

1. Nel Cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) ai cani o ad altri animali, salvo che accompagnino una persona non vedente;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non autorizzate dal personale comunale eventualmente presente sul posto, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in evidente stato di alterazione psichica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Di norma non è consentito l'accesso per visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

4. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che devono trasportare all'interno del Cimitero materiali da costruzione, possono accedere, previa autorizzazione, secondo gli orari e i percorsi prestabiliti, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

Art. 55 - Divieti speciali

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, appendere sulle tombe indumenti o altri oggetti, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare sulle tombe;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal funzionario responsabile;
- o) svolgere qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, viene, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o denunciato all'autorità giudiziaria.

Art. 56 - Manifestazioni

1. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del Cimitero devono essere autorizzate dal Sindaco. Il Sindaco, inoltre, può autorizzare orazioni e commemorazioni funebri.

Art. 57 - Lavori nel Cimitero

1. Nell'interno del Cimitero è vietata la lavorazione dei materiali; questi devono esservi introdotti soltanto a lavorazione ultimata. Si fa eccezione per i tagli, per la connessione delle piastre, per le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e per quant'altro il funzionario competente riconosca indispensabile eseguirsi in luogo.

2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, di sabato e nel giorno feriale di chiusura, salvo particolari esigenze tecniche; in tal caso è da richiedersi autorizzazione al funzionario competente.

3. Sono vietati altresì:

- a) l'inizio dei lavori di fondazione per la posa in opera dei monumenti alla vigilia dei giorni festivi;
- b) l'inizio dei lavori per la costruzione di edicole, cripte, loculi sovrapposti interrati dal 15 ottobre al 5 novembre;
- c) l'attività di lavoro e introduzione di materiali, anche per tombe individuali, dal 25 ottobre al 5 novembre, salvo eventuali modificazioni per esigenze di calendario.

4. La terra di risulta ed i rottami provenienti dai lavori indicati nel comma precedente dovranno essere sollecitamente asportati dal Cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori, od ammassati nei luoghi e nei modi che verranno indicati dal funzionario competente o conferiti alle discariche.

Art. 58 - Reclami del pubblico

1. Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali devono essere presentati per iscritto all'Ufficio Cimitero.

CAPO VII - COSTRUZIONE, ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 59 - Monumenti per le sepolture decennali (campo comune: campo 1 aree da n. 47 a n. 80 e campo 4 aree da n. 37 a n. 53 e da n. 58 a n. 70)

1. Sulle sepolture in concessione decennale può essere posta solo una lapide o cippo come deliberato dalla competente Giunta Comunale.
2. Sulla predetta lapide, la cui fornitura e posa in opera rimangono a cura e spese dei parenti del defunto, potrà essere applicata la foto del defunto e solo una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e del cognome del defunto e delle date di nascita e di morte del defunto.
3. Le operazioni edili necessarie a consentire l'inumazione del feretro saranno eseguite da Impresa individuata dall'Amministrazione Comunale a spese dei parenti, in base alle tariffe vigenti alla data dell'inumazione.
4. La fossa per l'inumazione del feretro dovrà essere scavata a 2 mt di profondità dal piano di superficie e nella parte più profonda (a metri 2) dovrà avere una lunghezza massima di mt 2,20 e una larghezza massima di mt 0,80; ogni fossa dovrà inoltre distare dalle fosse limitrofe almeno mt 0,60 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore ai dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza di mt 1,50, una larghezza di mt 0,50 e dovrà distare dalle fosse limitrofe almeno mt 0,60 da ogni lato.

Art. 60 - Lastre per loculi, ossari e cinerari

1. Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari sono fornite dall'Amministrazione Comunale. Resta a cura e spese dei parenti, l'allestimento della lapide (fotografia, scritte, porta fiori, ecc...).
2. Sulle singole lastre è ammessa l'applicazione, in modo stabile, di porta lumi e portafiori di marmo della stessa tonalità della lastra di chiusura o della cornice alla predetta lastra oppure di acciaio inossidabile con colore dorato o bronzato che non devono sporgere più di cm. 15 dal piano della lastra.
3. I medaglioni in rilievo non possono sporgere oltre cm. 3 misurati come sopra.

Art. 61 - Ornamentazione di loculi, ossari e nicchie cinerarie

1. Sulle lastre di chiusura dei loculi, ossari e cinerari devono essere riportate obbligatoriamente le generalità del defunto (cognome, nome, date di nascita e morte).
2. E' inoltre possibile installare:
 - a) Fotografia del defunto,
 - b) Scritte e dediche;
 - c) eventuali accessori di arredo quali un portafiori e una luce votiva;
 - d) immagini artistiche.

Art. 62 - Monumenti per sepolture ipogee (aree cassoni singoli o doppi)

1. Sulle sepolture in cassone interrato possono essere posti in opera monumenti aventi le seguenti dimensioni massime: lunghezza mt. 2.00, larghezza da mt 0,80 a mt 1,00 e altezza mt. 1,20 misurati dalla quota del viale antistante. Il cordone, inclusa la lastra di base del monumento non dovrà superare la quota di cm. 30 nei confronti del viale antistante.

2. Su due sepolture individuali contigue predisposte con cassone cimiteriale monoposto, è consentito collocare un unico monumento, purché le salme tumulate siano di parenti o affini. In tal caso dovrà essere previsto un monumento idoneo e facilmente rimovibile per il riutilizzo.
3. La collocazione, modificazione o restauro dei monumenti e lapidi sulle sepolture è soggetta a comunicazione di inizio lavori da presentare all'Ufficio Cimitero.
4. Nel perimetro dell'area cimiteriale in concessione l'esecuzione dei giardinetti provvisori e la posa di piccoli arbusti non sono soggetti a comunicazione.
5. La realizzazione e posa in opera dei monumenti di che trattasi resta a cura e spese dei parenti, mentre le operazioni edili relative (scavo fossa, posa cassone, ecc...) sono eseguite da Impresa individuata dall'Amministrazione Comunale a spese dei parenti, in base alle tariffe vigenti alla data della tumulazione.

Art. 63 – Monumenti per sepolture ipogee in tomba di famiglia (campo 5 aree da n. 16 a n. 27)

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe di famiglia devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse e alla realizzazione delle operazioni edili necessarie alla collocazione dei feretri e/o resti all'interno delle stesse.
2. La costruzione è soggetta a pratica edilizia secondo la normativa edilizia vigente.
3. L'istruttoria della predetta pratica edilizia è soggetta al corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.
4. La domanda per la realizzazione dei monumenti di che trattasi, dovrà essere presentata a cura del concessionario, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.
5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà la realizzazione del monumento.
6. Le domande per la costruzione di tombe di famiglia devono essere corredate dai relativi progetti, in due copie, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni dei monumento tombali sono delineati in pianta, sezione e prospetti significativi, in scala 1:20.
7. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.
8. La presentazione di pratica edilizia di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe di famiglia.
9. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero, deve prevedere la realizzazione di cassoni in numero pari ai posti previsti nella relativa concessione (con un minimo di 4 posti e un massimo di 9 posti) e deve rispettare le seguenti dimensioni massime: larghezza mt 3, profondità mt 3,25 altezza mt 1,20.

Art. 64 - Costruzione di cappelle

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse e alla realizzazione delle operazioni edili necessarie alla collocazione dei feretri e/o resti all'interno delle stesse.
2. La costruzione è soggetta a presentazione di pratica edilizia secondo la normativa edilizia vigente.
3. L'istruttoria della predetta pratica edilizia è soggetta al corrispettivo determinato dalla Giunta Comunale.
4. La domanda per la realizzazione dei monumenti di che trattasi, dovrà essere presentata a cura del concessionario, a pena di decadenza della concessione, entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area.

5. La domanda, in regola con l'imposta di bollo, deve essere firmata anche dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori e dal marmista che curerà, ove previsto, il rivestimento esterno ed interno delle cappelle.

6. Le domande per la costruzione di cappelle devono essere corredate dai relativi progetti, in due copie, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti. I disegni delle cappelle sono delineati in pianta, sezione e prospetto per tutte indistintamente le facciate viste, in scala 1:20.

7. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastri e delle vetrate.

8. Tutti i disegni debbono recare la firma del tecnico progettista, del direttore dei lavori, dell'esecutore e del committente.

9. La presentazione di pratica edilizia di cui al comma 2 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle.

10. La costruzione delle cappelle deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e può avvenire in aderenza alle cappelle retrostanti già esistenti; il manufatto in progetto deve rispettare le seguenti dimensioni massime:

- larghezza: pari a quella della cappella esistente retrostante, alla quale è possibile costruire in aderenza;
- profondità: metri quattro;
- altezza (misurata dal piano del viale in aderenza al manufatto, all'intradosso del solaio): metri 4.60; salva la facoltà per coloro che realizzeranno la cappella nell'area n. 7 di costruire fino all'altezza massima della cappella già realizzata sulla retrostante area 2.

In fase di realizzazione si dovrà prestare particolare attenzione a non arrecare pregiudizio alle cappelle esistenti e si intendono a cura e spese del concessionario realizzatore tutte le opere necessarie a garantire la corretta funzionalità della cappella pre-esistente, senza comunque alterarne la tipologia.

Art. 65 - Caratteristiche generali di monumenti e lapidi e obbligo di manutenzione

1. Per i cippi, le lapidi e i monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura a terra è consentito l'impiego di ogni materiale, con l'obbligo per i ferri della verniciatura antiruggine e l'obbligo di mantenere tutte le opere in perfetto stato di manutenzione, come indicato nel successivo articolo.

2. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in perfetto stato di manutenzione.

3. L'Ufficio Cimitero vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario viene diffidato con provvedimento del Responsabile del predetto Ufficio a eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.

4. In caso di inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'articolo 86.

5. Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla e a restaurarla sono soggette a comunicazione di inizio attività.

Art. 66 - Epigrafi

1. Le epigrafi di regola sono scritte in lingua italiana, fatta eccezione, ove occorra, per i nomi di persona e località; sono consentite espressioni o citazioni in lingua latina o in dialetto.

2. Per gli stranieri è ammesso l'uso di lingua estera.

3. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi, che dovranno essere indicati nelle forme risultanti dagli atti di stato civile.

4. I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che gli stessi non contrastino con l'austerità del luogo.

5. L'iscrizione è consentita soltanto a seguito di sepoltura.
6. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicono al culto dei morti e alla sacralità del luogo e non devono contrastare con l'insieme dell'opera e devono essere realizzati con la stessa tecnica usata per l'epigrafe.

Art. 67 - Giardini e addobbi floreali

1. La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine, evitando di oltrepassare i limiti dell'area in concessione e di manomettere il terreno o collocare piante d'alto fusto che possano danneggiare i monumenti circostanti.

CAPO VIII - ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 68 - Tipi di illuminazione

1. Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura e nelle cappelle è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione ad olio o a cera.
2. Sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita esclusivamente l'illuminazione elettrica ed è inoltre vietato porre ceri o altri dispositivi luminosi ai piedi di tali sepolture.

Art. 69 - Servizio di illuminazione elettrica

1. Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune che lo esercita con diritto di esclusività in una delle forme indicate dall'articolo 2, comma 2 del presente Regolamento.

CAPO IX - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Art. 70 - Personale addetto al Cimitero

1. Gli addetti al Cimitero svolgono le mansioni loro affidate.

Art. 71 - Doveri generali del personale addetto al Cimitero

1. Il personale operante nel Cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero. Il personale del Cimitero è altresì tenuto:
 - a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
2. Al personale suddetto è vietato:
 - eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
 - ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del Cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
 - trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero;
3. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi e dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

4. Il personale addetto al Cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alla altre misure in materia di prevenzione degli infortuni di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO IV - CONCESSIONI CIMITERIALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 72 - Inumazioni in campo Comune

1. Le concessioni cimiteriali relative alle sepolture da effettuare presso i campi comuni (campo 1 aree da n. 47 a n. 80 e campo 4 aree da n. 37 a n. 53 e da n. 58 a n. 70) sono rilasciate a titolo gratuito.
2. Le operazioni edili relative sono eseguite da Impresa individuata dall'Amministrazione Comunale e le spese relative saranno addebitate ai parenti del defunto, secondo le tariffe in vigore alla data della realizzazione delle operazioni stesse. Resta a cura e spese dei parenti anche la realizzazione, la posa in opera e l'allestimento del relativo monumento ai sensi di quanto disposto all'art. 59.

Art. 73 - Tumulazioni (in loculi e aree a terra doppie o singole, tombe di famiglia, ecc...)

1. Sono onerose, nei termini stabiliti dalla Giunta Comunale, le concessioni:
 - a. di loculi, cinerari e ossari;
 - b. di aree per la realizzazione di tombe doppie o singole;
 - c. di aree per la realizzazione di tombe di famiglia o di cappelle;
2. Le operazioni edili relative alle sepolture individuali o doppie (loculi, aree a terra individuali o doppie, ossari, nicchie per urne cinerarie, ecc.), sono eseguite da Impresa individuata dall'Amministrazione Comunale e le spese relative saranno addebitate ai parenti del defunto, secondo le tariffe in vigore alla data della realizzazione delle operazioni stesse. Resta a cura e spese dei parenti la realizzazione, la posa in opera e l'allestimento del monumento in caso di aree per tumulazione a terra e l'allestimento della lapide di chiusura per i loculi, gli ossari e i cinerari.
3. I concessionari di sepolture per famiglie e collettività (cappelle e tombe di famiglia) dovranno provvedere, a propria cura e spese, alle realizzazione delle opere edilizie necessarie a consentire la tumulazione dei feretri e/o resti e/o ceneri, all'interno delle predette sepolture (scavo fossa, realizzazione cassone, reinterro, ecc...) e alla realizzazione, posa in opera e allestimento dei relativi monumenti tombali.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990.

Art. 74 – Concessione cimiteriale e modalità di concessione

1. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali: quindi non è commerciabile né trasferibile, o comunque cedibile.
2. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito contratto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti cadavere realizzati o realizzabili;
 - b) la decorrenza che, di regola, coinciderà con il giorno dell'assegnazione della sepoltura o dell'area;
 - c) la durata;
 - d) la/e persona/e dei concessionari o, nel caso di Enti e di collettività il legale rappresentante pro/tempore;

- e) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, ad esclusione delle aree site in campo comune.
4. Al fine di favorire il riutilizzo delle aree già oggetto di concessione cimiteriale, si ritiene di poter accogliere le richieste di riassegnazione di aree, dietro richiesta formulata dai familiari, di feretri estumulabili. I costi delle operazioni di estumulazione e di tumulazione degli eventuali resti ossei saranno posti in capo ai familiari richiedenti la riassegnazione di area cimiteriale.
5. La concessione per inumazione o tumulazione di cui ai precedenti articoli, può essere rilasciata solo in presenza:
- del cadavere per i loculi e le aree a terra ove sia prevista o meno la posa di cassone cimiteriale singolo e/o doppio;
 - dei resti per gli ossari e di ceneri (o attestazione di avvenuto avvio delle procedure di cremazione) per i cinerari.
6. La concessione di sepolture può essere effettuata, oltre che per le salme di persone aventi in vita l'ultima residenza nel Comune di Ronco Briantino, anche per quelle non residenti al momento del decesso, purché siano:
- a) genitori, figli, fratelli o sorelle, di persone residenti;
 - b) persone aventi coniuge, genitori o figli già inumati o tumulati nel Cimitero.
7. Il convivente superstite (convivenza registrata presso l'anagrafe comunale o soggetti appartenenti allo stesso stato di famiglia) è equiparato al coniuge di cui alla precedente lettera b).
8. Nel caso degli ospiti di Residenze Sanitarie Assistite e comunità alloggio la residenza è da intendersi quella precedente al ricovero presso la struttura.
9. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono accolte nel Cimitero le salme delle persone già concessionarie, in vita, di sepolture private.
10. La concessione non può essere fatta oggetto di lucro o di speculazione.
11. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine numerico progressivo delle sepolture disponibili, come risultante dalle planimetrie agli atti del Comune, osservando come priorità la data di ricezione al protocollo comunale delle domande.
12. La concessione in uso delle sepolture di cui al presente articolo non può essere trasferita a terzi, ma solo retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 75 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/1990.
2. La durata massima delle concessioni è fissata come segue:
- a) sepolture per famiglie e collettività (cappelle gentilizie e tombe di famiglia): anni novantanove;
 - b) loculi: anni quaranta;
 - c) sepolture private per tumulazione in tombe a terra: anni quaranta;
 - d) loculi piccoli (cinerari e ossari): possono essere assegnati indistintamente ad uso cinerari o ossari e la concessione durerà quaranta o venti anni. Qualora siano assegnati ad uso prima sepoltura (ad esempio per collocazione di urna cineraria a seguito di recente decesso) la concessione sarà di anni quaranta, nel caso siano assegnati successivamente alla prima sepoltura (ad esempio per collocazione di urna cineraria o resti ossei rinvenuti a seguito di estumulazione/esumazione da precedente sepoltura) la concessione avrà durata di venti anni;
 - e) sepoltura per inumazione in campi comuni: anni dieci (o il maggior tempo necessario alla mineralizzazione del cadavere).
3. La durata della concessione di una sepoltura privata decorre dalla data della richiesta di concessione cimiteriale, indipendentemente dalla data di morte e/o di tumulazione o inumazione dell'avente diritto.

4. Sono fatte salve le diverse condizioni risultanti dalle concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
5. La perpetuità delle sepolture concesse anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento è condizionata alla sopravvivenza di un interesse al suo mantenimento da parte degli aventi diritto.

Art. 76 - Concessione di aree per Enti Morali e Comunità non aventi scopo di lucro

1. Il Comune a richiesta di Enti morali e Comunità non aventi scopo di lucro può concedere aree in diritto di superficie per la realizzazione di edifici funerari. Tali edifici devono recare in modo visibile l'indicazione del nome dell'Ente Morale o della Comunità.

Art. 77 - Uso delle sepolture in tomba di famiglia o cappella

1. Salvo quanto già precedentemente previsto, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, oppure alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, Istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. È consentita su richiesta dei concessionari la tumulazione di salme di persone che risultano essere state conviventi, nonché le salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario.
3. Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma che del 2° comma del presente articolo la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale, fino al 6° grado.
4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 445/2000 da presentare all'Ufficio Cimitero.
6. I casi di convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata con la stessa procedura di cui al comma precedente.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso dalla sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione.
8. La concessione conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 78 - Rinnovo della concessione

1. A richiesta degli interessati è consentito un solo rinnovo della concessione, per un periodo pari alla metà della durata della concessione prevista all'atto del rinnovo, per quel determinato tipo di sepoltura privata.
2. Il canone dovuto è pari al 75% di quello previsto nel caso di eventuale nuova assegnazione della sepoltura in questione.

Art. 79 - Mancata richiesta di rinnovo

1. Scaduto l'eventuale rinnovo o in mancanza della richiesta di rinnovo e del versamento del relativo canone, il Comune procede all'estumulazione d'ufficio del cadavere o dei resti contenuti nella sepoltura per deporli, a seconda dei casi, nell'ossario Comune, nel cinerario Comune (ove previsto) o, all'occorrenza, in campo di mineralizzazione (ove esistente) o in Campo Comune.
2. Per le concessioni non rinnovate si applica l'articolo 89.
3. I costi per le operazioni di estumulazione/esumazione sono posti a carico dei parenti del defunto.

Art. 80 - Concessioni con titolarità plurima

1. Due o più persone possono avere in concessione una medesima area per la costruzione di una cappella o una medesima cappella destinata ad accogliere le salme delle rispettive famiglie: in tal caso, nell'atto di concessione, sono indicate le rispettive quote.
2. In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

Art. 81 - Successione nella concessione

1. I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.
2. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio Cimitero, entro sei mesi dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.
3. In mancanza della designazione di cui al comma 2 si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente al deceduto o richieda un servizio inerente al cadavere agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi o dei colegatari abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme.
4. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge 445/2000.

Art. 82 - Doveri generali dei concessionari

1. La concessione è subordinata alla accettazione e all'osservanza delle norme, delle istruzioni, e delle tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti (ove richiesti).

CAPO II - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 83 - Scadenza

1. Le concessioni si estinguono alla scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, oppure con la soppressione del Cimitero (salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'articolo 98 del DPR N.285/1990).

Art. 84 - Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato e indeterminato quando la sepoltura non sia stata occupata da cadavere o quando, essendo stata occupata, il cadavere sia trasferito in altra sede o in altro Cimitero.
2. Nel caso di rinuncia a concessione al concessionario o agli aventi titolo della concessione rinuncianti non spetterà alcun rimborso.
3. Nel caso di rinuncia a concessione perpetua gli aventi diritto possono esercitare diritto di prelazione (entro dieci giorni dalla data di retrocessione) per ottenere a tempo determinato la stessa area (secondo la durata prevista dal presente regolamento e previo pagamento del relativo canone). In questo caso vale l'applicazione dell'art. 36. I costi delle operazioni necessarie per il riutilizzo dell'area, a norma delle leggi vigenti, sono a carico del concessionario.
4. La rinuncia alla concessione non può essere effettuata che dal concessionario, personalmente o a mezzo di procuratore.

Art. 85 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, N. 285, è in facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del Cimitero, oppure per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata; al titolare della concessione revocata viene concesso l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova.

3. Il provvedimento di revoca deve essere notificato al concessionario o ai suoi eredi, ove conosciuti,

almeno 60 giorni prima della sua esecuzione; se il concessionario o i suoi eredi non sono reperibili si provvede mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e all'albo del Cimitero (nonché previa apposizione di un avviso sulla sepoltura), per la durata di almeno sessanta giorni consecutivi, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Art. 86 - Decadenza

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

c) quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione, previa diffida al concessionario a provvedere entro 60 giorni, che in caso di irreperibilità si intende validamente effettuata previa pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e all'albo del Cimitero (nonché previa apposizione di un avviso sulla sepoltura), per la durata di almeno sessanta giorni consecutivi;

d) quando si tratti di una sepoltura perpetua, la stessa è in evidente stato di abbandono e non risultano noti i nominativi di eventuali discendenti dell'originario concessionario. In questo caso, la dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla pubblicazione di un apposito avviso all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e all'albo del Cimitero (nonché dall'apposizione di un avviso sulla sepoltura), per la durata di almeno sessanta giorni consecutivi;

2. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dell'Ufficio Cimitero.

Art. 87 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione si provvede d'ufficio alla traslazione delle salme, resti, ceneri in: ossario Comune, cinerario Comune (ove previsto) o, all'occorrenza, in campo di mineralizzazione (ove esistente) o in Campo Comune secondo le disposizioni del titolo III, capo IV.

Art. 88 - Estinzione per soppressione del Cimitero

1. Le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero; in questo caso si applica quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 285/1990.

Art. 89 - Conseguenze dell'estinzione delle concessioni

1. Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 90 -Assegnazione di sepoltura a Sacerdoti e Suore

1. All'interno del Cimitero sono riservati alcuni loculi, individuati al campo LOCpreti ove, dietro richiesta dei parenti, è consentita la tumulazione di salme, resti o ceneri di Sacerdoti e Suore nati e/o residenti a Ronco Briantino e/o che abbiano operato stabilmente nel territorio comunale. L'assegnazione è soggetta a concessione per la durata di anni quaranta dalla data della richiesta.

Art. 91 - Sanzioni

1. Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la determinazione e per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti e di ordinanze comunali.

CAPO II - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92 - Rinvio ad altre norme

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni statali e regionale in vigore, ed in particolare: al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285, alla legge 30 marzo 2001 N. 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 N. 24, al D.P.R. 11 luglio 2003 N. 254, alla legge regionale Lombardia 18 novembre 2003, N. 22 e al Regolamento Regionale 9 novembre 2004 N. 6.

2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente abrogate o modificate qualora dovessero intervenire nuove norme di legge o regolamentari con esse incompatibili.

Art. 93 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento - Concessioni pregresse

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore ad eccezione della durata delle concessioni già rilasciate che rimane quella prevista dai rispettivi atti di concessione.

Art. 94 - Sepulture non risultanti da regolare atto di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura.

2. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

3. La concessione assegnata a norma del comma 2 è disciplinata dal presente Regolamento. Nel caso di tombe e cappelle il canone dovuto è quello previsto, per la sola concessione dell'area corrispondente.

4. Qualora i soggetti indicati nel comma 1 non intendano richiedere il rilascio della concessione si procede ad estumulazione d'ufficio.

Art. 95 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.